



**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO, ANCHE PARZIALE,**  
**DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE**  
**IN VENETO**  
**Anno 2021**

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 – Obiettivo prioritario G. “Sostegno al rientro” stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all’art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinate dall’art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10.

**1. Stanziamento**

Per il finanziamento delle domande di rimborso è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 100230 “Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)”.

**2. Requisiti dei soggetti richiedenti**

Possono accedere al rimborso regionale i seguenti soggetti:

**2.1** cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;

**2.2** il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex filio/a) dei soggetti di cui al precedente punto.

I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno e da non più di tre anni, con provenienza diretta dall'estero.

I predetti soggetti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 che costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.

**3. Tipologie di spese ammesse a rimborso**

Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa:

**3.1 Spese di viaggio di rientro e trasporto masserizie:**

- **3.1.1 Spese sostenute per il viaggio con mezzo pubblico di trasporto:**

Sono rimborsabili le spese di viaggio di rientro, diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. E' ammesso a rimborso il costo del biglietto ferroviario in 2° classe e il costo del biglietto aereo in classe economica. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto e che risultano nel nucleo familiare dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE;

- **3.1.2 Spese sostenute per il viaggio con mezzo privato:**

Sono rimborsabili le spese sostenute per il carburante e i pedaggi autostradali. Il viaggio deve essere diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. La relativa documentazione di spesa, effettivamente sostenuta, deve essere esclusivamente inerente al viaggio di rientro. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto che si sono ricongiunti allo stesso nel



ba17eca6



termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto e che risultano nel nucleo familiare dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE;

- **3.1.3 Spese sostenute per il trasporto masserizie:**

Sono rimborsabili le spese per il trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilia ed attrezzature varie. Sono escluse le spese doganali. La documentazione di spesa, sostenuta per il trasporto delle masserizie dallo Stato estero di residenza in Veneto, deve essere intestata all'avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di un anno (dove per un anno si intende 6 mesi prima e 6 mesi dopo la fissazione della prima residenza in Veneto).

**3.2 Spese di prima sistemazione:**

- **3.2.1 Spese per locazione:**

Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione. Sono esclusi dal rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d'agenzia, nonché le spese per soggiorno in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari. In caso di più contratti di locazione stipulati per periodi in parte coincidenti, sono rimborsabili solo i costi relativi al contratto meno oneroso.

La documentazione di spesa, sostenuta per la locazione, deve essere intestata all'avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto;

- **3.2.2 Spese per utenze domestiche:**

Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas. Sono altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell'utenza, se intestata all'avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali. La documentazione di spesa, sostenuta per utenze domestiche, deve essere intestata all'avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto.

I rimborsi di cui ai punti **3.1** e **3.2** sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.

**4. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo**

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina <http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/rimborsi-spese-rientro>.

La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura.

La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati (di cui al successivo punto 5.), devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

**4.1** A mano presso la sede "Palazzo della Regione" - Ufficio di Protocollo Generale  
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA;

**4.2** A mezzo corriere all'indirizzo:

Regione del Veneto  
Direzione Servizi Sociali  
Unità Organizzativa Flussi Migratori  
Palazzo della Regione - Ufficio di Protocollo Generale  
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA

In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;

**4.3** A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;



ba17eca6



- 4.4** Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [servizi.sociali@pec.regione.veneto.it](mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it) . Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF. Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: [flussimigratori@regione.veneto.it](mailto:flussimigratori@regione.veneto.it) .
- 4.5** A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella PEC, all'indirizzo: [servizi.sociali@pec.regione.veneto.it](mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it) . Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente. Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: [flussimigratori@regione.veneto.it](mailto:flussimigratori@regione.veneto.it) .

Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:

- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e dell'art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si procederà all'assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino ad esaurimento dei relativi fondi e disponendo due termini per la presentazione delle domande, e dei relativi allegati, che devono essere presentate:

- **per il primo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2021;**
- **per il secondo riparto entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2021, pena l'esclusione.**

Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande verranno finanziate, qualora sussistano i requisiti prescritti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse agli indirizzi indicati.

Ai fini dell'identificazione dell'Avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: **“Sostegno al rientro” L.R. n. 2/2003 art. 8 – anno 2021**”; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè **“Direzione Servizi Sociali -Unità Organizzativa Flussi Migratori”**.

Saranno prese in considerazione le eventuali integrazioni alle domande di partecipazione soltanto qualora pervengano entro i termini indicati nell'Avviso e la data di arrivo delle integrazioni sarà considerata come data di presentazione delle domande stesse, al fine di stabilire l'ordine cronologico di arrivo.

## 5. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

### **5.1 per quanto riguarda la documentazione di spesa per la quale si chiede il rimborso:**

- **5.1.1** copia dei documenti quietanzati comprovanti la spesa sostenuta ed elencati nel modulo di domanda;
- **5.1.2** copia del contratto di locazione registrato (in caso di richiesta di rimborso del canone);



ba17eca6



- **5.1.3** copia di un documento di identità in corso di validità;
- **5.1.4** copia della Certificazione ISEE indicante la situazione economica del nucleo familiare nell'anno precedente quello di presentazione della domanda;

**5.2 per quanto riguarda la documentazione relativa all'origine veneta entro la terza generazione:**

- **5.2.1** in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- **5.2.2** in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
- **5.2.3** in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente.

In tali ultime due ipotesi, **5.2.2** e **5.2.3**:

- Per attestare il grado di parentela va prodotto un elenco analitico con i dati anagrafici degli ascendenti che permetta di ricostruire la discendenza in linea retta;
- qualora il richiedente o alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotte le copie dei certificati dai quali desumere il grado di parentela.

**5.3 per quanto riguarda il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018:**

- **5.3.1** dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, rilasciata compilando l'allegato al modulo di domanda.

## 6. Procedure e criteri di concessione del contributo

Il rimborso regionale relativo alle lettere **3.1**, **3.2** sarà quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata dall'avente diritto.

Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di € 5.000,00 per nucleo familiare.

Sulla scorta dell'istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE familiare	Percentuale di rimborso della spesa sostenuta e documentata
da 0 a 10.000,00 euro	100 %
da 10.001,00 a 15.000,00 euro	80 %
da 15.001,00 a 20.000,00 euro	60 %

Nel caso in cui lo Stato economico equivalente risultante da certificazione ISEE sia superiore a € 20.000,00 la domanda di rimborso non è ammissibile.

Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato non sia sufficiente per rimborsare tutte le istanze regolarmente pervenute, vengono ammesse a rimborso in via prioritaria le domande che presentano una certificazione ISEE più bassa.

## 7. Modalità e termini di liquidazione



ba17eca6



I beneficiari che sono stati ammessi con apposito decreto direttoriale al rimborso delle spese sostenute dovranno presentare entro i termini che saranno indicati, pena la decadenza dal contributo, la seguente documentazione:

- 7.1** documenti originali relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso, oggetto di elencazione in sede di domanda di rimborso e relative quietanze;
- 7.2** contratto di locazione registrato, in copia autentica, in caso venga chiesto il rimborso dei canoni di locazione;
- 7.3** certificati originali relativi all'origine veneta degli ascendenti e del richiedente nati all'estero e ogni altro certificato rilasciato da autorità estera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Per quanto riguarda la legalizzazione della documentazione, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa alla legalizzazione degli atti pubblici, in alternativa all'Autorità consolare italiana, è possibile rivolgersi alle autorità estere degli Stati sottoscrittori, preposte per l'apposizione dell'Apostille.

Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione dell'ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.

Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell'esito istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rimborso dandone comunicazione all'interessato e procede alla liquidazione del contributo.

#### **8. Termine di conclusione del procedimento**

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla DGR n. 231 del 2 marzo 2020 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente Avviso.

#### **9. Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

#### **10. Accettazione disposizioni**

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

#### **11. Foro esclusivo**

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

#### **12. Trattamento dei dati personali**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it).

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per il rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto di cui all'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003



ba17eca6



n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2003.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti ascendenti e componenti il nucleo familiare avverrà sotto la responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli altri soggetti del nucleo familiare e, ove possibile, i propri ascendenti, a cui i dati si riferiscono.

Si comunica che il procedimento implica l'acquisizione di dati personali relativi ad ascendenti e componenti il nucleo familiare del soggetto interessato, anche residenti all'estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi dell'art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2003.

Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.



ba17eca6

